

CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER AVVOCATI E INVESTIGATORI

Mauro Alovisio, avvocato in Torino

In vigore da gennaio 2009

Il codice di deontologia adatta i principi della normativa sulla protezione dei dati personali alla specifica attività di avvocati e investigatori, in un'ottica di semplificazione e di snellimento degli adempimenti.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha promosso la sottoscrizione di un codice deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive. Il codice è stato realizzato con i contributi e osservazioni di molteplici associazioni ed è stato sottoscritto dai rappresentanti delle categorie e delle associazioni forensi e degli investigatori quali: l'Associazione Italiana Giovani Avvocati (Aiga), il Consiglio Nazionale Forense (CNF), l'Organismo Unitario per l'avvocatura (Oua), l'Unione avvocati europei (Uae), l'Unione delle camere penali, l'Unione delle camere civili, l'Associazione italiana professionisti sicurezza e dalla Federazione italiana istituti investigazioni-informazioni-sicurezza (Federpol). Le norme del codice che entreranno in vigore dal 1 gennaio 2009, costituiranno un allegato al codice in materia di protezione dei dati personali e saranno monitorate per un continuo aggiornamento alla luce del progresso tecnologico, dell'esperienza acquisita o di novità normative (v. art. 13 del codice deontologico).

Il codice deontologico italiano è uno dei primi adottati in Europa in materia di trattamenti di dati per attività difensive e contempere, da un lato il diritto alla protezione dei dati dei cittadini e dall'altro il diritto alla difesa, diritto di rango costituzionale. Preme precisare come il codice deontologico in materia di indagini difensive non sia un mero codice di autodisciplina o di autoregolamentazione ma costituisca una fonte di diritto che vincola tutti gli operatori che trattano dati a fini difensivi. Si osservi come il rispetto delle norme in esso contenuto costituisca la condizione per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali. Il codice in oggetto si affianca al codice in materia di protezione dei dati personali, alle norme di deontologia dell'avvocato e alle norme in materia di diritto di difesa e diritto alla prova.

Il codice riguarda in particolare i trattamenti di dati personali raccolti per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sia nel corso di un procedimento, anche in sede amministrativa, di arbitrato o conciliazione, sia nella fase propedeutica all'instaurazione di un eventuale giudizio, sia nella fase successiva del processo. Sono tenuti al rispetto del codice gli avvocati, i praticanti avvocati sia che esercitano l'attività in forma individuale, associata o societaria, gli investigatori privati e gli altri liberi professionisti che prestino, su mandato, attività di consulenza o assistenza all'avvocato. Il codice fornisce concrete istruzioni sulla raccolta e conservazione dei dati, sulle misure organizzative ed è finalizzato a snellire gli adempimenti privacy quali: l'informativa, il consenso al trattamento, il trasferimento dei dati all'estero, l'esercizio dei diritti sui propri dati.

Il codice richiama l'attenzione sull'adozione di idonee cautele per prevenire l'ingiustificata raccolta, utilizzazione o conoscenza di dati da parte di soggetti non autorizzati o un uso promiscuo della documentazione sia cartacea che elettronica. L'avvocato, attraverso il codice è responsabilizzato ad adottare una privacy policy, uno specifico modello organizzativo; ad effettuare un'analisi dei trattamenti dei dati personali; ad esaminare il flusso dei dati; ad individuare le aree di rischio; a stabilire le regole e le istruzioni sul trattamento dei dati; a procedere alla designazione degli incaricati al trattamento e vigilare sull'osservanza delle istruzioni e nello svolgimento delle mansioni degli stessi.

Il codice ha il pregio di individuare momenti e situazioni a rischio in riferimento alla raccolta e conservazione dei dati personali di clienti e controparti; in via esemplificativa: lo scambio di corrispondenza anche telematica; l'esercizio contiguo di attività autonome all'interno di uno studio, l'interconnessione di banche dati all'interno dello studio. In riferimento *all'informativa privacy*, il codice precisa che la stessa può essere fornita in un unico contesto (una tantum) rispetto al complesso dei dati raccolti sia presso l'interessato sia presso terzi.

L'informativa può essere resa dall'avvocato anche mediante affissione nei locali dello studio o pubblicazione sul proprio sito internet, se ne dispone, e anche utilizzando formule sintetiche e colloquiali.

L'informativa inoltre può non comprendere gli elementi già noti all'interessato e può essere fornita, anche solo oralmente. L'informativa può essere omessa per i dati raccolti presso terzi, qualora gli stessi siano trattati solo per il periodo strettamente necessario per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria o per svolgere investigazioni difensive.

Il codice precisa come il *consenso* degli interessati non deve essere richiesto per adempiere a obblighi di legge e non occorra per i dati anche di natura sensibile utilizzati per finalità di difesa di un diritto anche mediante investigazioni difensive. Nel caso di trattamenti di dati supersensibili relativi cioè alla salute e sulla vita sessuale deve essere rispettato il "principio del pari rango": il principio che giustifica il trattamento dei dati solo se il diritto che si intende tutelare, anche derivante da atto o fatto illecito, è "di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile". (art. 24, comma 1, lett. f) e 26 comma 4, lett.c) del codice privacy). La novità principale del codice deontologica è costituita (v. art. 6, secondo comma) *dall'acquisizione dei tabulati telefonici* dai gestori telefonici.

L'avvocato, in sede di istanza di accesso dei dati di traffico relativi a comunicazioni telefoniche in entrata, ai sensi dell'art. 8 del codice privacy, può richiedere l'acquisizione di tabulati e dovrà attestare al fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico la sussistenza del pregiudizio effettivo e concreto che deriverebbero dallo svolgimento delle investigazioni dalla mancata disponibilità dei dati, senza menzionare necessariamente il numero di repertorio di un procedimento penale. Si osservi, da un lato, come si tratti di una nuova opportunità per il legale, dall'altro lato, come si realizzi un effettivo snellimento dell'attività gestionale dei gestori di servizi di telecomunicazioni.

Preme rilevare come, il legale con la presentazione della sopraccitata attestazione, si assuma tuttavia una responsabilità rilevante nel caso di possibile abuso dei dati acquisiti.

Il codice prevede una specifica garanzia per i legali nel caso di accertamenti ispettivi riguardanti documentazione detenuta dal difensore, in questi casi l'avvocato ha il diritto all'assistenza del

presidente del competente consiglio dell'ordine forense o di un consigliere da questo delegato.

Il codice esamina ma solo in parte uno dei problemi più avvertiti dagli operatori giuridici: il tema della conservazione e la cancellazione dei dati in particolare la gestione dei fascicoli. Il codice precisa come la definizione di un grado del giudizio o la cessazione dello svolgimento di un incarico non comportano un'automatica dismissione dei dati. Ci possono essere ragioni relative a esigenze difensive della parte assistita o dello stesso avvocato che giustificano la conservazione anche elettronica di atti e documenti una volta estinto il procedimento o il mandato. La valutazione deve essere effettuato caso per caso.

Qualora i dati siano resi anonimi possono essere utilizzati per pubblicazioni e ricerche scientifiche. I documenti e gli atti possono essere conservati per adempiere a specifici obblighi normativi, anche di natura fiscale e di contrasto alla criminalità: in questo caso possono essere custoditi solo i dati necessari per adempiere al medesimo obbligo. Nel caso di dismissione dei dati, il codice delinea la seguente procedura: l'avvocato deve comunicare alla parte l'intenzione di distruggere, cancellare o consegnare all'avente diritto o ai suoi eredi o aventi causa la documentazione dei fascicoli degli affari trattati e le relative copie. Nel caso di revoca o rinuncia del mandato fiduciario o del patrocinio, la documentazione acquisita è rimessa, in originale ove detenuta in tale forma, al difensore che subentra formalmente alla difesa.

Di particolare interesse è la disposizione in base alla quale nel caso in cui la documentazione non può essere consegnata ad altri legali, la documentazione stessa, decorso un congruo termine dalla comunicazione all'assistito, è consegnata al consiglio dell'ordine ai fini della conservazione per finalità difensive. Preme rilevare tuttavia la genericità del termine "congruo termine" che andrà valutato caso per caso alle luce delle esigenze concrete dell'attività difensiva e del diritto alla prova.

Infine il codice prevede come anche nei rapporti con i terzi e con la stampa possano essere rilasciate informazioni non coperte da segreto qualora sia necessario per finalità di tutela dell'assistito, ancorché non concordato con quest'ultimo purché ciò avvenga nel rispetto dei principi del codice in materia di protezione dei dati

personali, di finalità, liceità, correttezza, indispensabilità, pertinenza e non eccedenza del trattamento, nonché dei diritti e della dignità dell'interessato e di terzi, di eventuali divieti e del codice deontologico forense. In riferimento agli investigatori privati, il codice precisa che gli stessi non possano intraprendere di propria iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta dei dati.

Tali attività possono essere svolte esclusivamente sulla base di apposito incarico conferito per iscritto e solo per le finalità indicate dal codice. L'incarico ricevuto va eseguito personalmente, l'investigatore può avvalersi di altri investigatori privati indicati nominativamente all'atto del conferimento dell'incarico, oppure successivamente in calce allo stesso qualora tale possibilità sia prevista nell'atto del conferimento.

L'atto di conferimento dell'incarico deve specificare il diritto che si intende valere in sede giudiziaria, ovvero il procedimento penale al quale l'inchiesta è collegata, nonché i principali elementi di fatto che giustificano l'investigazione e il termine ragionevole entro cui deve essere conclusa. Il codice prevede una serie di obblighi per l'investigatore: nel caso che lo stesso si avvalga di collaboratori, l'investigatore deve vigilare settimanalmente sull'osservanza delle norme di legge e sulle istruzioni impartite.

L'investigatore è tenuto ad informare in modo periodico il difensore o il soggetto che ha conferito l'incarico al fine di consentire loro una valutazione tempestiva circa le determinazioni da adottare ai fini dell'esercizio del diritto in sede giudiziaria o al diritto alla prova. L'investigatore è tenuto a verificare anche mediante controlli periodici, la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati conservati rispetto alle finalità perseguite e all'incarico ricevuto.

Il codice precisa come, una volta conclusa la specifica attività investigativa, il trattamento deve cessare in ogni sua forma, fatta eccezione per l'immediata comunicazione al difensore o al soggetto che ha conferito l'incarico i quali possono consentire, anche in sede di mandato, l'eventuale conservazione temporanea di materiale strettamente personale dei soggetti che hanno curato l'attività svolta, a soli fini dell'eventuale dimostrazione della correttezza del proprio operato.